



SEI.T. N. 2910/19
R.G. N.
CRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composto dai sig.ri Magistrati

dott. Anna Maria Beneduce Presidente rel.

dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere

dott. Lucilla Nigro Giudice ausiliario

all'udienza del 6.05.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2105 del R.G.S.L. dell'anno 2015, vertente

TRA

GRIMALDI GIOSUE', rappresentato e difeso dall'avv.to P. Sorbo con il quale
elettivamente domicilia in Casapulla (CE);

Appellante

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed S.C.C.I. in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. I. De Benedictis con la
quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura INPS in Napoli alla via A. De Gasperi
n. 50;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I. De Benedictis'.

Appellato

NONCHE'

AGENZIA DI RISCOSSIONE, succeduta ad EQUITANIA SERVIZI DI RISCOSSIONE
s.p.a. (già EQUITANIA POLIS s.p.a.)

Appellata contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi successivamente riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva presso il Tribunale di S. M. Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, Grimaldi Giosuè, proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 071 2008 0009709301; 071 2008 0253125776000; 071 2008 0161651178 notificategli per il pagamento dei contributi commercianti IVS relativi agli anni 2006-2008. Eccepiva preliminarmente vizi di forma e la prescrizione, nel merito chiedeva accogliersi la opposizione vinte spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva solo l'INPS resistendo al ricorso. Con sentenza n. 5721/2014 il giudice di primo grado dichiarava il difetto di legittimazione attiva di Grimaldi Giosuè con compensazione delle spese di lite. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.06.2015 Grimaldi Giosuè ha proposto appello contro la sentenza di primo grado e con argomentazioni varie ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese del doppio grado. L'Inps si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, vinte spese. All'esito dell'udienza odierna, previa integrazione del contraddittorio con la Agenzia di Riscossione, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che, come affermato dalla S.C. (v. Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14692; 1° luglio 2008, n. 17978), nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni



dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.

La perentorietà del termine può desumersi, inoltre, dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore.

Del resto, l'ordinamento non ignora titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore; a questa categoria si ascrivono, ad esempio, le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette ed indirette, che diventano definitive (ove non precedute dall'avviso di accertamento) se non impugate nei termini di cui alla L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21; al riguardo, non è senza significato il fatto che il Legislatore abbia previsto la procedura di riscossione mediante ruolo, tipica delle imposte, anche per i crediti contributivi, inserendo le relative norme in un testo normativo diretto a riordinare la disciplina del procedimento di riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie.

D'altro canto, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non troverebbe alcuna plausibile giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo.

Non è, pertanto, condivisibile l'affermazione secondo cui la volontà del Legislatore sarebbe stata quella di attribuire a tale termine una funzione regolatrice della sola azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito oggetto della stessa.

In proposito, la stessa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare (v. Cass. civ., sez. lav., n. 21863/2004) che quello prescritto dall'art. 24 cit., comma 5, è proprio il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.



Tale funzione è resa ancor più chiara dal successivo comma 6, il quale dispone che "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva è regolato dall'art. 442 e ss. c.p.c.", mentre i precedenti commi 4 e 5 prevedono la diversa ipotesi in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio sia stato impugnato, prima dell'iscrizione a ruolo, davanti al giudice ordinario o al giudice amministrativo.

Il termine in esame, dunque, non riguarda il procedimento di esecuzione, per il quale l'art. 29, comma 2 del D. Lgs. cit. dispone espressamente che "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", e quindi nei termini e con le modalità previsti dall'art. 615 (per le controversie relative all'esistenza ed alla validità del titolo esecutivo rappresentato dalla cartella di pagamento, nonché alla pignorabilità dei beni) e art. 617 (per le controversie relative alla regolarità formale del predetto titolo esecutivo e del precetto ed alla regolarità dei singoli atti di esecuzione) del codice di rito.

Come pure rilevato dalla S.C., siffatta ricostruzione del sistema di impugnazione in materia di crediti previdenziali nemmeno fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per presunto contrasto con l'art. 24 Cost., dal momento che il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del Legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione.

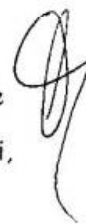
Con un unico ed articolato motivo di appello il Grimaldi ha rilevato la erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto il difetto di legittimazione attiva.

La doglianza è infondata.

Il ricorso di primo grado, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è stato esperito dal Grimaldi in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Grimaldi Management. La procura risultava essere stata conferita all'originario difensore Massimo De Benedictis, costituitosi in giudizio, dalla predetta società, in persona del legale rappresentante, Grimaldi Giosuè e non dalla persona fisica Grimaldi Giosuè.

Diversamente i contributi richiesti erano contributi dovuti non dalla società ma a titolo personale dall'appellante Grimaldi.

La circostanza che il difetto di legittimazione attiva sarebbe stato sanato dalla costituzione di nuovo difensore in data 7.07.2009 che avrebbe precisato di agire per l'ingegnere Grimaldi, sanando così la azione promossa in origine dall'ingegnere Grimaldi, nella qualità di amministratore della s.r.l. Grimaldi Management, è infondata.



Il difetto di legittimazione attiva non è sanabile.

Parte appellante deduce che la Suprema Corte (sentenza n. 703/2014) ha ritenuto che " ... il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del " falsus procurator".

Tuttavia, osserva la Corte, tale sentenza si riferisce ad una diversa ipotesi e cioè quella del falsus procurator, ovvero di chi agisce per un altro senza averne la rappresentanza.

Nel caso in esame l'appellante, con il primo difensore, aveva agito quale amministratore unico della società, ritenendo che le cartelle esattoriali impugnate riguardassero contributi dovuti appunto dalla società stessa, mentre le cartelle impugnate riguardavano contributi personali, richiesti dall'Inps al socio amministratore in quanto titolare di una sua autonoma posizione di commerciante.

Inoltre tale difetto non è affatto sanabile.

La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7776/2017) ha statuito: " ... la legitimatio ad causam attiva e passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre la effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo".

Ad abundantiam, osserva la Corte, anche a volere ritenere sanabile il difetto iniziale di legitimatio ad causam, con la costituzione di nuovo difensore, alla data del 7.07.2009, le cartelle impugnate erano divenute già definitive, in quanto risultava trascorso il termine di 40 giorni dalla data di notifica, previsto dalla legge a pena di decadenza.

Ne consegue che nessun vizio inficia la sentenza impugnata e l'appello va dunque rigettato. Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.



P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta l'appello.

Compensa le spese.

Sussistono i presupposti per la applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
introdotto dalla legge 228/2012 art. 1 comma 17°.

Così deciso in Napoli, li 6.05.2019

Il Presidente estensore

D.ssa Anna Maria Beneduce

